

F.I.T.E.T.
COMITATO AUTONOMO TRENTINO

IL GIUDICE SPORTIVO

- Visto il referto trasmesso con nota del Consigliere delegato Davide Capsoni, relativo all'incontro di campionato di serie D2 girone di ritorno stagione 2014-2015, disputatosi in data 21.02.2015 fra la squadra Paninocenter Asdtt Lavis e Usd Villazzano E;
- preso atto che dal suddetto referto risulta che la squadra Usd Villazzano E ha schierato l'atleta Stefano Facchini, regolarmente tesserato con la società;
- verificato che il suddetto atleta non ha disputato incontri nel girone di andata nei campionati di serie D2 o D3;
- visto l'articolo 2, comma 1 del Regolamento a squadre regionale parte "Campionato a squadre D2", ai sensi del quale *"Un giocatore/ice non può partecipare al girone di ritorno del campionato se non ha disputato, con partite effettivamente giocate, almeno una giornata nel girone di andata dei campionati di D2 e/o D3"*;
- reputato che l'atleta Stefano Facchini non avrebbe quindi in alcun modo potuto essere schierato dalla società nel suddetto incontro;
- ravvisandosi quindi la fattispecie di cui all'articolo 26, comma 1, del regolamento dell'attività a squadre nazionale, parte generale, ovvero "presentazione di squadra incompleta";

DISPONE

nei confronti della società Usd Villazzano E

1. La perdita dell'incontro con il punteggio di 5-0;
2. un punto di penalizzazione e incameramento di $\frac{1}{4}$ della cauzione prevista per il campionato in questione

Calliano, li 05.03.2015.

Il G.S.

Maria Giubani